363/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80426**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),

nata a omissis (omissis) il omissis ed residente a omissis, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Giulio Guarnacci (C.F. GRNGLI66P30H501O – p.e.c. avv.giulioguarnacci@legalmail.it – fax 06/44118756), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, via Antonio Gallonio, n. 18;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it,;

- *resistente* –

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23.7.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Giulio Guarnacci per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S.;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 parte ricorrente ha chiesto di accertare e

dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento negativo di rigetto adottato dall'INPS, il proprio diritto al riscatto (oneroso) ai fini pensionistici del periodo dal 1°/11/1991 al 30/11/1991 in cui la ricorrente ha frequentato il corso di laurea universitaria in Giurisprudenza, con ordine all'INPS di considerare e calcolare ai fini pensionistici l'intera retribuzione della ricorrente, anche nella parte eccedente il massimale contributivo, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 17.9.2024, l'I.N.P.S. ha comunicato di aver provveduto ad adottare il provvedimento n 007202400022157, in data 11.9.2024, riconoscendo quanto domandato dalla parte ricorrente ed ha chiesto, in via preliminare, di ritenere il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice del rapporto e nel merito di ritenere la carenza di interesse a ricorrere ovvero la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese.

3. In data 10.7.2025 parte ricorrente ha depositato memoria con cui dà atto che l'I.N.P.S., con il nuovo provvedimento, ha annullato il precedente

provvedimento di rigetto per cui è causa, e accolto la domanda della istante e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con la condanna di controparte alle spese.

4. All'udienza odierna parte ricorrente ha ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere, optando, *re melius perpensa*, per la compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, formulata dalla parte resistente.

Posto che la causa è stata espressamente introdotta a fini pensionistici, deve darsi continuità alla giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato che "*La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti*»);

3. La giurisdizione del giudice contabile deve essere dunque riaffermata, non potendosi reputare idonea a interrompere il prospettato nesso di funzionalità la formulazione di domanda di condanna dell'ente previdenziale all'emissione di un provvedimento a seguito di annullamento di quello impugnato, poiché, fermo restando l'accertamento dei limiti della pronuncia del giudice contabile, la controversia resta soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti;" (cfr. Cass. civ. SSUU, 12.8.2021, n. 22745; id., 9.6.2016, n. 11849).

3. Nel merito, preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base dell'adozione da parte dell'INPS del provvedimento che ha riconosciuto il beneficio invocato da parte ricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

4. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

5. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.7.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.07.2025 10:39:50 GMT+02:00